

N. 164/2010
N. 13571
N. 2021/8
N. 577/2010

ALLEGATO AL VERBALE DELL'UDIENZA DEL 28 SETTEMBRE 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZ. DISTACCATA DI BARLETTA

in composizione monocratica, nella persona del dr. Luigi Mancini, previa precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza, ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella controversia civile di primo grado iscritta al numero 13571 del Ruolo Generale dell'anno 2009 vertente tra

Comune di Barletta, difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Rossana Monica Danzi
Opponente

E

Osservatorio Giulia e Rossella:Centro Antiviolenza Onlus, difeso dall'avv. Annamaria Cafiero
Opposto

Avente ad oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale dell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso monitorio depositato in data 12.6.2009 con il quale l'osservatorio Giulia e Rossella:Centro Antiviolenza Onlus (da ora osservatorio) ha chiesto emettersi nei confronti del Comune di Barletta provvedimento di ingiunzione per la somma di € 9.393,61;

rilevato che il ricorrente ha giustificato l'istanza deducendo di essere aggiudicatario della gestione del servizio antiviolenza comunale, in forza di contratto sottoscritto in data 20.11.2007 n. 482 di Rep.; che l'appalto era stato aggiudicato per un corrispettivo di € 22.000,00 annui; che il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato attraverso ratei con cadenza mensile, previo deposito di relazione e rendicontazione recante l'ammontare delle spese sostenute, corredate dalla documentazione idonea - ai sensi dell'art. 21 del contratto -; che dal mese di luglio 2008,

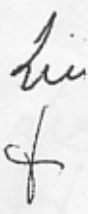
du
of

nonostante la regolare presentazione della documentazione, il Comune non aveva corrisposto quanto dovuto; che pertanto era creditore dei ratei corrispondenti ai mesi da luglio 2008 ad aprile 2009;

rilevato che in data 18 giugno 2009 l'ingiunzione di pagamento è stata concessa come richiesto;

rilevato che il Comune di Barletta ingiunto ha proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2009 nella quale ha eccepito di non aver adempiuto al pagamento in quanto l'osservatorio aveva mancato di fornire all'ente la documentazione afferente ai dati personali riguardanti le persone che si erano rivolte al centro antiviolenza; che questa mancanza costituiva inadempimento - da parte dell'osservatorio - tale da giustificare la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.; che pertanto chiedeva di " accertare l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali della opposta, in particolare in relazione alle prescrizioni contenute negli articoli 10,20 del contratto del 20.11.007 n. rep. 482, per le ragioni esposte nella parte motiva; consequenzialmente dichiarare legittimo il rifiuto di adempiere opposto dal Comune di Barletta, ove occorra ed in subordine con il presente atto; e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 326/2009 emesso in data 18.6.2009 dal Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta; condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ";

rilevato che l'osservatorio si è costituito in giudizio allegando l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento; che allegava, nello specifico, di avere sempre adempiuto all'obbligo contrattuale di depositare la relazione ed i rendiconti mensili, nonché il materiale ed i prodotti realizzati in sede di realizzazione del progetto - come richiesto dall'art. 20 del contratto -; di avere anche fornito copia della banca dati, criptando i nominativi a tutela degli utenti. Osservava in particolare che nessuna norma imponeva la comunicazione dei dati sensibili al Comune e che il comportamento di quest'ultimo era da qualificarsi pretestuoso. Deduceva, ancora, che l'amministrazione comunale non aveva corrisposto neanche i corrispettivi dei mesi da maggio 2009 e novembre 2009 per un importo di € 7.972,44. Chiedeva "a) preliminarmente a mente dell'art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; b) emettere - sussistendone i presupposti - ingiunzione ex art. 186 ter nei confronti del Comune di Barletta per l'ulteriore somma di € 7.972,44; c) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 326/09 del 10.6.2009; d) condannare l'Amministrazione comunale al pagamento in favore dell'istante dell'ulteriore somma di € 7.972,44; e) condannare il Comune di Barletta nei confronti della associazione opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con rivalutazione ed interessi, oltre che con vittoria di spese ed onorari di giudizio ";



rilevato che con memoria depositata in data 25 marzo 2010, l'osservatorio deduceva che il Comune non aveva pagato la somma di € 2.193,40 relativa al mese di dicembre 2009; che per altro con delibera del 4 febbraio 2010 il Comune aveva prorogato all'opposto il servizio di gestione del Centro Antiviolenza per un ulteriore anno per un corrispettivo di € 22.000,00; che nonostante la delibera, il Comune non aveva pagato neanche il corrispettivo dei mesi di gennaio e febbraio 2010, ammontanti ad € 969,48; che pertanto chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter cpc anche per l'ulteriore somma di € 3.162,88;

considerato che l'opposizione non può essere accolta. Il rifiuto opposto da parte del Comune di corrispondere la retribuzione all'osservatorio a causa della mancata comunicazione dei dati identificativi degli utenti del servizio non integra una legittima eccezione di inadempimento in quanto contraria a buona fede (v. ult.co. art. 1460 c.c.); non può negarsi - ed infatti il Comune non lo fa - che l'osservatorio abbia adempiuto alla prestazione di gestire i servizi anti violenza - oggetto del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto -, né che abbia depositato tempestivamente le relazioni, i rendiconti e la documentazione di corredo, come imposto dall'art. 21 del contratto, al fine di ottenere il pagamento (v. documentazione depositata da parte opposta). Il Comune ha rilevato che l'opposto non ha adempiuto all'ulteriore obbligazione di comunicare i dati identificativi degli utenti del servizio - cosa che avrebbe determinato un inesatto adempimento dell'obbligazione -; ma quest'inadempimento - ammesso, per ipotesi di lavoro, - non è infatti necessario, al fine di decidere la causa, risolvere la questione - che la comunicazione dei dati rientri tra gli obblighi da assolvere da parte dell'osservatorio - non può essere ritenuto di tale importanza, secondo il generale principio di correttezza, da consentire un atto di autotutela come quello di sospendere per intero la prestazione di pagamento. Nell'economia del rapporto negoziale, la conoscenza dei dati personali richiamati non è di grande rilievo: infatti, l'amministrazione, pur avendo conoscenza dei dati personali dei soggetti che si siano rivolti al centro antiviolenza, non sarebbe in possesso di elementi decisivi per verificare la correttezza del servizio svolto: l'uso di questi dati, invero, è consentito solo per uno scopo di interesse pubblico - come imposto dai principi del T.U. sulla privacy (d.lgs. 196/2003) - e non per accertare la correttezza dello svolgimento di un rapporto contrattuale, seppure questo sia volto all'espletamento di un servizio pubblico. Di certo il Comune può fare uso di altri strumenti per accertare la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'osservatorio, senza fare uso dei dati identificativi: non va dimenticato che l'anonimato assicurato agli utenti costituisce la garanzia che spinge gli utenti a manifestare le proprie situazioni di disagio: pertanto, non è pensabile che l'amministrazione voglia verificare il buon

de
f

andamento del servizio interpellando coloro che di esso abbiano usufruito.

D'altra parte, che lo stesso Comune ritenga che l'asserito inadempimento addebitato all'osservatorio non sia di tale rilievo da minare la fiducia nel l'ulteriore corretto svolgersi del rapporto negoziale - e che quindi l'eccezione di inadempimento sia contra bona fide - è testimoniato, in maniera decisiva, dal fatto che l'ente, con delibera del 4 febbraio 2010 - quindi in tempi decisamente successivi al sollevato rilievo di inadempimento - abbia prorogato per un ulteriore anno il servizio di gestione del centro antiviolenza all'osservatorio opposto: non è ragionevole che un soggetto che sospenda la propria prestazione perché ritiene che la controparte abbia perpetrato un inadempimento di tale rilievo da giustificare un'eccezione di inadempimento, proroghi il rapporto negoziale per un ulteriore anno. Non sussistendo i presupposti per ritenere che l'eccezione di inadempimento sia stata correttamente sollevata, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato;

considerato che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.972,44 per servizi non pagati riferiti ai mesi da maggio 2009 a novembre 2009 - avanzata dalla parte opposta nella comparsa di risposta - merita accoglimento.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto - attore in senso sostanziale - è legittimato - secondo buona parte della dottrina - a proporre domande definibili come *reconventiones oppositionis*, vale a dire domande non riconducibili alla necessità di controbattere a eccezioni e domande riconvenzionali dell'opponente (c.d. *reconventiones reconventionis*), ma finalizzate a consentire all'originario ricorrente di sfruttare il giudizio a cognizione piena originato dall'opposizione, per formulare tutte le domande che, connesse oggettivamente con quella monitoria, non si erano potute proporre monitoriamente, a causa dell'assenza dei presupposti necessari (tra cui la certezza, l'esigibilità e la liquidità del credito).

Il credito rinveniente all'osservatorio dal mancato pagamento dei ratei riferentisi ai mesi da maggio 2009 a novembre 2009 non poteva essere chiesto in sede monitoria in quanto, al momento della proposizione del ricorso, non era ancora esigibile; essendo intervenuta l'esigibilità durante la pendenza del processo cognitorio di opposizione attesa la maturazione dei ratei -, la domanda può essere in questa sede analizzata ed accolta, per i medesimi motivi esposti in merito al credito attivato con il ricorso d'ingiunzione.

Alla sorte capitale riconosciuta devono aggiungersi gli interessi di mora al saggio legale ex art. 1284 c.c. a far data dal giorno della richiesta di ciascuna tranche mensile;

considerato che la domanda contenuta nella memoria depositata in data 25 marzo 2010 con la quale l'osservatorio ha chiesto la concessione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc per la somma di € 3.162,88 non può essere accolta.

Alla richiesta di emissione dell'ordinanza ingiunzione non si è accompagnata alcuna domanda di condanna in ordine alla medesima somma - che rispetto alla istanza di ingiunzione rappresenta un prius logico-giuridico -: la concessione di una ordinanza a carattere interinale può essere, infatti, richiesta solo come mezzo di pagamento a carattere anticipatorio rispetto alla chiesta pronuncia definitiva in ordine al credito vantato: in mancanza di una domanda di condanna al pagamento, la domanda di anticipata ingiunzione non ha alcuna base in un processo di cognizione;

considerato che la domanda avanzata dalla parte opposta di condanna al risarcimento dei danni provocati dall'introduzione di una lite temeraria non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 96 cpc, l'istante è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni causati dall'instaurazione di un giudizio asseritamente temerario: l'opposto non ha dato alcuna dimostrazione dell'esistenza un qualche pregiudizio; pertanto, la domanda non è fondata;

ritenuto che la condanna alle spese della presente fase di cognizione debba seguire alla accertata soccombenza e di liquidarle nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettata, così decide:
rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Barletta avverso il decreto n. 326/09 emesso dal Tribunale di Trani - sez. distaccata di Barletta - in data 18.6.2009 in favore dell'Osservatorio Giulia Rossella: Centro Antiviolenza con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.393,61, oltre interessi legali dal di del dovuto sino al soddisfo, nonché le spese legali;
condanna il Comune al pagamento della somma di € 7.972,44 in sorte capitale, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dal giorno della richiesta di ciascuna tranche mensile fino al soddisfo;
rigetta la domanda di pagamento della somma di € 3.162,88 avanzata dall'opposto;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dall'opposto;
condanna il Comune alla refusione delle spese di giudizio, liquidate, per questa fase di cognizione ordinaria, in € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Barletta, 11 28 settembre 2010

IL CANCELLIERE
Dott. Francesca Mardari

Il Giudice

Luigi Lianeri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Barletta, 28/9/2010

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' COPIA ESECUTIVA che si rilascia a richiesta dell'avv. A. Caputo
nell'interesse di Oreste Roberto Giulio e Rosella: senza autorizzare Giulio
Barletta li 2/10/2010

IL CANCELLIERE
F.TO Dott. Francesca Maldari

E' copia autentica

Barletta li 2/10/2010



IL CANCELLIERE
F.TO Dott. Francesca Maldari
[Signature]

